

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI 2 agosto 2023, n. 303
VAS-2003-REG - Regolamento Regionale del 9 ottobre 2013, n.18. Registrazione dei piani urbanistici comunali esclusi dalle procedure di VAS - Verifica di sussistenza delle pertinenti condizioni di esclusione dei piani selezionati, in applicazione della metodologia di campionamento stabilita con Determinazione del Dirigente di Servizio Ecologia n.12 del 14/01/2014, riguardante il PUE MAGLIA "SAN MARCO" SU DUE AREE RICADENTI NELL'ART. 27/P DELLE NTA DEL PUG. Autorità procedente: Comune di Monopoli (BA).

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

Vista la Legge Regionale 4 febbraio 1997 n. 7;

Visto l'art.32 della Legge n. 69 del 18 giugno 2009, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo Ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

Visto il Regolamento UE n. 679/2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva europea 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) e il successivo D. Lgs. n. 101/2018 recante "*Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016*";

Visti gli artt. 14 e 16 del D.lgs. n. 165/2001 "*Norme generali sull'ordinamento del Lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*";

Vista la L. 241/1990 e ss. mm. ii.;

Visto il D.lgs. 152/2006 e ss. mm. ii.;

Vista la Legge Regionale 14 dicembre 2012, n. 44, "*Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica*" e ss. mm. ii.;

Visto il Regolamento Regionale del 9 ottobre 2013, n.18, "*Regolamento di attuazione della legge regionale 14 dicembre 2012, n. 44 (Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica), concernente piani e programmi urbanistici comunali*", pubblicato sul BURP n. 134 del 15/10/2013;

Vista la D.G.R. 31 luglio 2015, n. 1518 "Adozione del modello organizzativo denominato "Modello Ambidestro per l'Innovazione della macchina Amministrativa regionale - MAIA". Approvazione Atto di Alta Organizzazione";

Visto il D.P.G.R. 31 luglio 2015, n. 443 con cui è stato approvato l'Atto di Alta Organizzazione relativo all'adozione del modello organizzativo denominato "Modello Ambidestro per l'Innovazione della macchina Amministrativa regionale - MAIA", - Dipartimenti - Sezioni - Servizi;

Vista la DGR del 08.04.2016 n. 458 con la quale sono state definite le Sezioni dei Dipartimenti e delle relative funzioni;

Vista il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 22 gennaio 2021 n. 22 avente ad oggetto *Adozione Atto di Alta Organizzazione Modello Organizzativo "MAIA 2.0"*;

Vista la D.G.R. 15 settembre 2021, n. 1466 recante l'approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata "Agenda di Genere";

Vista la DGR n. 1575 del 30 settembre 2021, avente ad oggetto "*Conferimento incarichi di direzione delle Sezioni di Dipartimento ai sensi dell'articolo 22, comma 2, del decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021 n. 22*" con cui è stato conferito alla Dott.ssa Antonietta Riccio l'incarico di direzione, ad interim, della Sezione Autorizzazione Ambientali a decorrere dal 1° novembre 2021;

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 190 del 30.5.2022, con cui è stato assegnato l'incarico di Posizione Organizzativa denominata "Coordinamento VAS" conferito alla Dott.ssa Rosa Marrone, funzionario amministrativo di categoria D in servizio a tempo pieno e indeterminato presso questa Sezione regionale;

Vista altresì la Determinazione Dirigenziale n. 220/2022 di decorrenza dell'incarico di Posizione Organizzativa denominata "Coordinamento VAS" conferito alla dott.ssa Rosa Marrone;

Vista la sottoscrizione del contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e a tempo pieno di categoria D con qualifica di Specialista tecnico di policy tra la Regione Puglia e il dott. Giacomo Sumerano, assegnato al Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana e con presa in servizio presso la Sezione Autorizzazioni

Ambientali, e la pec del 16/03/2023 “Prot.n. 4531/2023 - Disposizione di Servizio Dott. Giacomo Sumerano” nella quale si stabiliva che il funzionario svolgesse funzioni tecnico procedurali inerenti le procedure di Valutazione Ambientale Strategica;

VISTA l’assegnazione del presente procedimento al Responsabile di Procedimento PO Coordinamento VAS avv. Rosa Marrone che a sua volta ha assegnato l’attività istruttoria al funzionario dott. Giacomo Sumerano;

VISTA la Determinazione del Dirigente del Servizio Ecologia n. 12 del 14/01/2014, adottata di concerto con il Dirigente del Servizio Urbanistica e con la Dirigente del Servizio Assetto del Territorio, con cui è stata definita la metodologia di campionamento per la selezione dei piani urbanistici comunali per i quali è richiesta la verifica della sussistenza delle condizioni di esclusione dalle procedure di valutazione ambientale strategica (VAS), ai sensi del comma 7.3 del predetto regolamento regionale;

Vista la D.G.R. del 3/7/2023, n. 938 recante “D.G.R. n. 302/2022 Valutazione di impatto di genere. Sistema di gestione e di monitoraggio. Revisione degli allegati.

PREMESSO CHE:

- Con istanza prot. n. 16350 del 07.03.2023, il Comune di Monopoli – Area III Tecnica – Edilizia Privata, Urbanistica e Lavori Pubblici, attivava la procedura telematica di registrazione delle condizioni di esclusione dalla VAS di cui all’art.7, comma 7.4 del R.R. 18/2013, trasmettendo, tramite accesso alla piattaforma informatizzata del Portale Ambientale Regionale, la seguente documentazione, in formato elettronico, inerente al piano in oggetto:
 - Attestazione relativa all’applicabilità delle condizioni di esclusione del Piano dalle procedure di VAS - Nota prot. n. 16350 del 07.03.2023 con oggetto “*Monopoli - Piano Urbanistico Esecutivo PUE maglia “SAN MARCO” relativo a due aree ricadenti nell’art. 27/P delle NTA del PUG - Attestazione di esclusione dalle procedure di VAS - art. 7, R.R. 18/2013*”;
 - Copia dell’atto amministrativo di formalizzazione della proposta di piano urbanistico comunale – VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N° 42 del 02/03/2023 - Determinazione del Responsabile del IV Servizio – Edilizia Urbanistica n. 124 del 07/02/2023 - avente ad oggetto “*ADOZIONE AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEGLI ARTT.15 E 16 DELLA L.R. 27 LUGLIO 2001 N.20, DEL PIANO URBANISTICO ESECUTIVO NELLA MAGLIA DENOMINATA “SAN MARCO” RELATIVO A DUE AREE RICADENTI NELL’ART. 27/P DELLE NTA DEL PUG. PRESA D’ATTO DELLA VOLONTÀ DEI RICHIEDENTI DI MONETIZZARE L’IMPORTO DOVUTO DELL’OPERA PUBBLICA AI SENSI DEL COMMA 27.07 DELL’ART. 27/P DELLE NTA DEL PUG. RICHIEDENTE: SPINOSA S.R.L. – MARZÀ S.R.L.*”;
 - Elaborati del Piano Urbanistico Comunale, nello specifico:
 - PG_01_Relazione_Illustrativa_Generale_01_2023
 - PG_02a_CTN
 - PG_02b_Planimetria_Generale_CTN_01_2023_San_Marco
 - PG_03a_AEFTGM
 - PG_03b_Planimetria_Generale_AEFTGM_01_2023_San_Marco
 - PG_04a_Ortofoto
 - PG_04b_Planimetria_Generale_Ortofoto_01_2023_San_Marco
 - PG_05a_Catastale
 - PG_05b_Planimetria_Generale_Catastale_01_2023_San_Marco
- Contributi, pareri e osservazioni già espressi da SCMA e enti territoriali interessati, nello specifico:
 - ISTRUTTORIA DEFINITIVA 07-02-2023 dell’ Area III Tecnica – Edilizia Privata, Urbanistica e Lavori Pubblici

- nell'ambito della predetta procedura telematica il Comune di Monopoli – Area III Tecnica – Edilizia Privata, Urbanistica e Lavori Pubblici inquadrava il piano nella fattispecie di cui all'**art.7, comma 7.2, lettera f) del Regolamento Regionale n. 18/2013**, attestando la sussistenza delle condizioni di esclusione dalla procedura di V.A.S.
- A valle di tale adempimento procedurale, nell'ambito della piattaforma del Portale ambientale regionale a ciò dedicata, nella data del 14/04/2023, in ottemperanza all'art. 7.4 del R.R. 18/2013, si dava seguito alla pubblicazione della suddetta documentazione al link seguente:

https://pugliacon.regione.puglia.it/comp_pub/dettaglioProcedure/1a2ac84a-a9f4-465b-8f3a-497a5e8e280c/0

- con nota prot. AOO_089/0007063 del 02/05/2023 avente ad oggetto *“Regolamento regionale 9 ottobre 2013, n. 18, art. 7, comma 3 - definizione del campione di piani urbanistici comunali, registrati secondo le modalità previste al comma 4, art. 7 del R.R. 18/2013 nel periodo 04/04/2023 - 01/05/2023 che devono essere sottoposti alle verifiche di sussistenza delle pertinenti condizioni di esclusione dalle procedure di VAS”* la Sezione Autorizzazioni Ambientali ha comunicato il campione selezionato di piani urbanistici comunali per i quali è richiesta la verifica della sussistenza delle condizioni di esclusione dalle procedure di VAS, dando l'avvio dei procedimenti di verifica della sussistenza delle condizioni per l'applicazione delle pertinenti disposizioni del comma 7.2 del R.R. 18/2013, relativi ad ognuno dei piani urbanistici comunali elencati nella tabella 2, da concludersi con provvedimenti espressi entro trenta giorni a decorrere dal 02/05/2023.

Tutto quanto sopra premesso,

VISTO che,

- i proponenti dell'istanza di verifica della sussistenza delle condizioni di esclusione dalle procedure di VAS, con nota protocollo n. 51603 – 51605 – 51608 del 10.08.2022 e successive integrazioni protocollo n. 5682 del 24.01.2022 e n. 6445 del 26.01.2023, per il tramite del professionista incaricato, hanno avviato l'iter finalizzato all'approvazione del PUE denominato *“SAN MARCO”* comprendente due aree da accorpate *“Contesti di servizi di nuovo impianto”* (art. 27/P delle NTA del PUG) sita in Monopoli;
- la Giunta Comunale di Monopoli, con Deliberazione n. 42 del 02/03/2023, ha adottato il PIANO URBANISTICO ESECUTIVO NELLA MAGLIA DENOMINATA *“SAN MARCO”* RELATIVO A DUE AREE RICADENTI NELL'ART. 27/P DELLE NTA DEL PUG.

RILEVATO, dall'esame della documentazione trasmessa dall'autorità procedente comunale e pubblicata sul portale ambientale regionale, che

- la proposta progettuale presentata si riferisce a due maglie urbanistiche ubicate all'interno del perimetro urbano del Comune di Monopoli (BA) in posizione periferica rispetto allo sviluppo urbano della città e tipizzate dal P.U.G./P del Comune di Monopoli come *“Contesti della trasformazione per servizi di nuovo impianto”* (Art. 27/P N.T.A. PUG/P)
- La prima delle due maglie interessate dall'intervento di trasformazione urbanistica, denominata *“S6”*, è ubicata lungo la Via Procaccia, a ridosso della località Porto Marzano; la seconda maglia, denominata *“San Marco”*, è ubicata lungo la Via San Marco, in posizione prospiciente al polo liceale *“Galilei-Curie”*

VERIFICATO, dalla consultazione della documentazione progettuale, della cartografia ufficiale del PPTR vigente e delle Norme Tecniche di Attuazione del PUG di Monopoli, che:

- una delle due aree oggetto di piano, ovvero quella denominata *“S6”*, risulta parzialmente localizzata,

oltre che nella fascia di rispetto dei 300 m dalla linea di costa, anche nella zona buffer del reticolo idrografico di connessione della R.E.R.;

- le Norme Tecniche di Attuazione del PUG di Monopoli, all'art. 27.12 "Prescrizioni specifiche 8" indicano quanto segue:
 - "Per i contesti ricadenti nei territori costieri le previsioni programmatiche del presente articolo si applicano conformemente a quanto previsto dall'articolo 9/S."
- l'articolo 9/S "Invarianti strutturali a prevalente valore paesistico – ambientale", nella parte riguardante i territori costieri, all'art. 9.14.5/S "Prescrizione per i territori costieri nella fascia "C"", comma 3, lettera b2, indica quanto segue:
 - "Gli edifici devono essere localizzati obbligatoriamente negli ultimi 30 m dei territori costieri a partire dalla linea di costa e orientati perpendicolarmente alla strada prospiciente (via Procaccia) con distanza tra i fabbricati conformi all'art. 9 del DIM 1444/1968 in modo da salvaguardare le visuali verso il mare, misurati al netto delle superfici coperte di pertinenza. Inoltre, devono essere localizzati evitando di occupare aree sottoposte ad altre tutele paesaggistiche."
- nel PUE è stata prevista l'applicazione del bonus volumetrico del 5% di cui all'art. 12 del d. lgs. 28/2011.

Sulla base di quanto sopra esposto, al fine di verificare il rispetto delle norme urbanistiche e poter dichiarare la condizione di esclusione cui all'art.7, comma 7.2, lettera f) del Regolamento regionale n. 18/2013 ss.mm.ii., in data 31/05/2023 è stata trasmessa una richiesta di chiarimenti a mezzo PEC al Comune di Monopoli – Area III Tecnica – Edilizia Privata, Urbanistica e Lavori Pubblici, in qualità di autorità procedente, con nota prot. 8688 del 31/05/2023, con cui è stato richiesto:

- **di indicare** se la presenza di tale ulteriore area sottoposta a tutela paesaggistica sia stata già considerata nella pianificazione urbanistica cittadina;
- **di chiarire** se l'applicazione del bonus volumetrico del 5% implichi un incremento dell'indice di fabbricabilità complessivamente previsto dal PUG.

L'Autorità Procedente ha riscontrato in data 04/07/2023, con nota acquisita al prot. n. 10590/2023 della Sezione Autorizzazioni Ambientali, fornendo i chiarimenti richiesti e che nello specifico:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 12.05.2020 è stato approvato l'"Adeguamento del PUG del Comune di Monopoli al PPTR ai sensi del comma 12 dell'art. 11 della L.R. 20/2001 e dell'art. 97 comma 7 delle Norme Tecniche del PPTR";
- gli Uffici comunali, con nota protocollo n. 33130 del 10.06.2020 trasmettevano agli Enti interessati la suddetta deliberazione di Consiglio Comunale che teneva conto, tra l'altro della correzione di alcuni errori materiali di trasposizione grafica constatati in sede di commissione e certificati dal dirigente dell'Area III;
- gli Uffici comunali, con nota protocollo n. 57283 del 20.10.2020, trasmettevano alla Regione Puglia un'istanza di rettifica degli elaborati del PPTR art. 104 NTA del PPTR a firma del Sindaco. La rettifica riguardava le perimetrazioni della RER e i contesti rurali sottostanti le strade panoramiche nel rispetto a quanto oggetto di parere di compatibilità regionale rilasciato a seguito della chiusura della Conferenza di Servizi avvenuta il 19.06.2019 per l'adeguamento del PUG al PPTR. Erroneamente erano state inserite nella RER anche aree già oggetto di specifica verifica paesaggistica nel corso della suddetta Conferenza di Servizi con gli Enti competenti del 28.11.2017; l'area di intervento in cui ricadono i quattro lotti non è interessata dalle aree a standard previste nel comparto dal PIP o da PRG, così come emerge dalla Tavola 8.
- l'applicazione del bonus volumetrico del 5% di cui all'art. 12 del D.Lgs. 28/2011 non comporta alcun incremento dell'indice di fabbricabilità complessivamente previsto dal PUG in quanto è una premialità in deroga, concessa per l'utilizzo di fonti rinnovabili negli edifici di nuova costruzione e negli edifici esistenti sottoposti a ristrutturazioni rilevanti.

In relazione a quanto pervenuto, anche la Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio della Regione Puglia, con nota prot. 5704 del 06/07/2023, acquisita in data 13/07/2023 al prot. n. 10589 della Sezione Autorizzazioni Ambientali, ha indicato quanto segue:

- si conferma che la con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 12.05.2020 è stato approvato l'Adeguamento del PUG del Comune di Monopoli al PPTR ai sensi del comma 12 dell'art. 11 della L.R. 20/2001 e dell'art. 97 comma 7 delle Norme Tecniche del PPTR con l'adeguamento degli elaborati di piano a quanto concordato e sottoscritto nelle diverse Conferenze di Servizi tenutesi al fine del rilascio del previsto parere di compatibilità regionale. Nella stessa deliberazione si dava atto della correzione di alcuni errori materiali di trasposizione grafica constatati in sede di commissione comunale e certificati dal Dirigente dell'Area III;
- con nota prot. n. 57283 del 20.10.2020 era stata trasmessa alla Regione Puglia un'istanza di rettifica degli elaborati del PPTR (art. 104 NTA del PPTR) a firma del Sindaco. La rettifica riguardava le perimetrazioni della RER e i contesti rurali sottostanti le strade panoramiche nel rispetto a quanto oggetto di parere di compatibilità regionale rilasciato a seguito della chiusura della Conferenza di Servizi avvenuta il 19.06.2019 per l'adeguamento del PUG al PPTR. Erroneamente erano state inserite nella RER anche aree già oggetto di specifica verifica paesaggistica nel corso della suddetta Conferenza di Servizi con gli Enti competenti del 28.11.2017 e classificate dal PUG come "territori costieri – sub C2" con relativa normativa derogatoria al divieto previsto dall'art. 45 delle NTA del PPTR e dall'art. 9/S del PUG per le zone classificate come "territori costieri – sub A".
- per puro errore materiale, la relativa correzione della componente "UCP - Reticolo idrografico di connessione della R.E.R. (100m)" del sistema delle tutele del PPTR non è stata riportata negli elaborati.

Nella medesima nota la Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio ha comunicato, infine, che si procederà quanto prima all'aggiornamento degli elaborati del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale.

VERIFICATO pertanto, in esito all'istruttoria tecnico-amministrativa svolta in base alla documentazione pubblicata sul portale ambientale regionale e quella integrativa trasmessa dall'autorità procedente comunale e dalla Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio della Regione Puglia, che il PUE di che trattasi soddisfa le condizioni di esclusione di cui art. 7, comma 7.2, lettera f) del Regolamento, in quanto non comporta variante e lo strumento sovraordinato in sede di VAS detti i limiti e le condizioni di sostenibilità ambientale delle trasformazioni previste, definendo in particolare tutti i seguenti aspetti:

- I. l'assetto localizzativo delle nuove previsioni e delle dotazioni territoriali,
- II. gli indici di fabbricabilità,
- III. gli usi ammessi e
- IV. i contenuti di livello progettuale, con particolare riferimento alle altezze massime consentite, ai rapporti di copertura, ai distacchi, agli indici di permeabilità dei suoli, e agli indici di piantumazione (o ai corrispondenti parametri disciplinati dal piano urbanistico comunale generale), nonché agli altri contenuti stabiliti nel piano urbanistico comunale generale ai fini dell'applicazione della d.g.r. n. 2753 del 14/12/2010;

RITENUTO, sulla base di quanto sopra rilevato, verificato e dei **chiarimenti pervenuti**, di poter dichiarare la sussistenza della condizione di esclusione di cui all'articolo 7, comma 7.2, lettera f) del Regolamento Regionale 9 ottobre 2013, n. 18 e, conseguentemente, assolti gli adempimenti in materia di Valutazione Ambientale Strategica per la modifica di piano di che trattasi, demandando al Comune di Monopoli – Area III Tecnica – Edilizia Privata, Urbanistica e Lavori Pubblici, in qualità di autorità procedente, l'assolvimento degli obblighi stabiliti dall'articolo 7 del suddetto Regolamento, con particolare riferimento all'obbligo di dare atto della conclusione della presente procedura nell'ambito del provvedimento di approvazione.

RITENUTO, altresì, di dover precisare che il presente provvedimento si riferisce esclusivamente alla procedura di registrazione di cui all'art. 7 del Regolamento regionale n. 18/2013 relativa al **"PUE MAGLIA "SAN MARCO" SU DUE AREE RICADENTI NELL'ART. 27/P DELLE NTA DEL PUG"**, pertanto non esime il proponente e/o l'autorità procedente dall'acquisizione di ogni altro parere, nulla osta, autorizzazione, atto di assenso comunque

denominato in materia ambientale (ove prescritto) preventivamente all'approvazione dello strumento di pianificazione e/o alla realizzazione delle opere a farsi.

**Verifica ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 e
del D. Lgs. n. 196/2003 come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018
Garanzia della riservatezza**

Fatte salve le garanzie previste in tema di accesso ai documenti amministrativi dalla L. 241/90 ss.mm.ii. la pubblicazione del presente atto, adottato in ottemperanza ad obblighi di legge, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, dal D. Lgs. n. 196/2003 come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati

Adempimenti contabili ai sensi del D. Lgs. N. 118/2011 ss.mm.ii.

Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

- **di dichiarare** la sussistenza delle condizioni di esclusione di cui all'**art.7, comma 7.2, lettera f)** del Regolamento Regionale 9 ottobre 2013, n. 18 e, conseguentemente, assolti gli adempimenti in materia di Valutazione Ambientale Strategica per il "**PUE MAGLIA "SAN MARCO" SU DUE AREE RICADENTI NELL'ART. 27/P DELLE NTA DEL PUG**";
- **di precisare** che il presente provvedimento si riferisce esclusivamente alla procedura di registrazione di cui all'art. 7 del Regolamento regionale n. 18/2013 relativa al "**PUE MAGLIA "SAN MARCO" SU DUE AREE RICADENTI NELL'ART. 27/P DELLE NTA DEL PUG**" pertanto non esime il proponente eo/o l'autorità procedente dall'acquisizione di ogni altro parere, nulla osta, atto di assenso anche in materia ambientale per quanto di competenza, anteriormente all'approvazione dello strumento di pianificazione e/o alla realizzazione delle opere a farsi, ove prescritti;
- **di notificare** il presente provvedimento a mezzo PEC all'autorità procedente – Comune di Monopoli – Area III Tecnica – Edilizia Privata, Urbanistica e Lavori Pubblici, a cura di questa Sezione;
- **di trasmettere** il presente provvedimento:
 - all'Ufficio del Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, per la sua pubblicazione integrale sul BURP;
 - al Segretariato Generale della Giunta Regionale, ai sensi dell'art. 6 comma quinto della L.R. n. 7/97 e del Decreto del Presidente della G.R. n. 443/2015;
- **di pubblicare** il presente provvedimento, composto da n. 7 facciate, firmato digitalmente ai sensi del Testo Unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82:

- 1) sul sito istituzionale www.regione.puglia.it - Sezione Amministrazione Trasparente – Sistema Puglia - Provvedimenti dirigenti, ai sensi della L.R. n. 15/2008 e per gli effetti di cui al comma 3 art. 20 DPGR n. 443/2015 per un periodo dieci giorni lavorativi consecutivi;
- 2) sul Portale Ambientale regionale, in attuazione degli obblighi di pubblicità stabiliti dall'art. 7.4 del

Regolamento regionale n. 18/2013 ss.mm.ii., al link seguente: https://pugliacon.regione.puglia.it/comp_pub/dettaglioProcedure/1a2ac84a-a9f4-465b-8f3a-497a5e8e280c/0

- **di depositare** il presente provvedimento nel sistema regionale di archiviazione Diogene, secondo le modalità di cui al documento CIFRA2_MU_Manuale_Utente_v14_20200325.docx VERSIONE V14 del 25/03/2020;
- avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al Tribunale Amministrativo territorialmente competente nel termine di 60 gg. o in alternativa ricorso straordinario al Capo di Stato nel termine di 120 gg., entrambi decorrenti dalla data di notifica o comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Firmato digitalmente da:

P.O. Coordinamento V.A.S.
Rosa Marrone

Il Funzionario Istruttore
Giacomo Sumerano

Il Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali
Antonietta Riccio